

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTEL GABBIANO E
..... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE
SANT’ALESSANDRO” SITO IN VIA AIMO DA GABIANO N. 3/5 PER IL PERIODO DAL
...../...../..... AL/...../.....**

Il giorno del mese di, dell'anno, in Castel gabbiano, presso la sede municipale, mediante scrittura privata

tra

- il Comune di Castel Gabbiano, CF 00307010199 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Giorgio Sonzogni, di seguito per brevità “CONCEDENTE”, in esecuzione della deliberazione n..... del e della determinazione n° ... del ...;

e

...

di seguito per brevità “CONCESSIONARIO”.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. del il Comune di Castel gabbiano ha espresso atto di indirizzo per l’avvio di procedura ad evidenza pubblica per concessione strumentale del Centro sportivo polifunzionale Sant’Alessandro situato in Via Aimo da Gabiano n. 3/5;

- Che con determinazione n. _____ del _____ del responsabile dell’Area pertinente è stato approvato avviso pubblico esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del centro sportivo polifunzionale Sant’Alessandro situato in Via Aimo da Gabiano n. 3/5, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castel gabbiano per il periodo dal _____ al _____ e approvata la bozza di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo;

- Che decorso il termine di pubblicazione, con determina n. _____ del _____ è stata aggiudicata la concessione a _____.

Tutto ciò premesso, le parti, come meglio sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Castel Gabbiano affida in concessione, secondo il modello della “*concessione strumentale di bene pubblico*”, a con sede a in Via, che accetta, la gestione del centro sportivo polifunzionale Sant’Alessandro situato in Via Aimo da Gabiano n. 3/5 individuato catastalmente con il foglio 4, mappale 145 e 584 del Catasto Fabbricati.

2. Il fine della concessione è costituito dalla gestione del centro sportivo polifunzionale per finalità sociali e sportive consentite dalla legge. La gestione del centro non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

3. Il centro sportivo polifunzionale è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, condizioni note al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.

4. Il centro deve essere utilizzato esclusivamente nello stato in cui si trova. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività apportare modifiche agli impianti, le modifiche stesse devono essere sempre preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e realizzate nel pieno rispetto della normativa di tempo in tempo vigente; il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune non comporta alcun obbligo di compartecipazione alle spese sostenute.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data di aggiudicazione, anche in caso in cui la stipulazione della convenzione sia successiva a tale data, con possibilità di proroga alle medesime condizioni, qualora ciò si rendesse necessario, nelle more dello svolgimento della successiva selezione e per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

2. Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario.

ART. 3 – CANONE

1. Al fine di favorire una migliore gestione del bene, evitarne il degrado e favorire i momenti di aggregazione sociale e la pratica sportiva, non è previsto canone di locazione per la gestione del centro sportivo polifunzionale.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità del centro polifunzionale per l'esercizio dell'attività sociale e sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.

2. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso del centro polifunzionale per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario, con modalità che non confliggano con la programmazione delle attività del centro. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'entità dell'indennizzo, prevale la quantificazione operata dal concedente.

3. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale da richiedere con un congruo anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti circa la coerenza delle iniziative con i fini istituzionali dell'ente. Il concessionario può effettuare pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia.

4. È nulla la cessione, anche parziale, della concessione.

5. Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

6. Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il concessionario applicherà le tariffe annualmente stabilite dal proprio organo direttivo, previo confronto con l'amministrazione comunale. Le tariffe applicate dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità relativa a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali;
- acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
- sorveglianza e custodia dell'intero impianto;
- gestione della sicurezza.

2. Il Concessionario si assume, inoltre, ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna a:

- mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione (manutenzione ordinaria) e a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e di chiunque opera all'interno dell'impianto;
- curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'Amministrazione comunale;

2. Sono a carico del concessionario:

- le spese necessarie per pulizia, il funzionamento e custodia dell'impianto, la cura del prato ed ogni altro onere previsto dall'avviso pubblico esplorativo formulato dal Comune, restando il Comune stesso sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, tassa

rifiuti ove applicabile, materiale vario e quant'altro necessari alla normale gestione del centro polifunzionale.

3. Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Il concessionario si impegna a farsi carico di tutte le misure, i controlli, le verifiche periodiche sugli impianti, attrezzature antincendio e di tutte le misure organizzative per la gestione dell'attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A tale fine il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza.

Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale, oltre che agli Enti preposti al controllo delle normative di sicurezza.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDEENTE

1. Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto.
2. Per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria eventualmente effettuati dal concessionario, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al protocollo del Comune di Castel Gabbiano. Tutti gli interventi non previamente autorizzati saranno integralmente a carico del concessionario. L'amministrazione si riserva sempre la possibilità di ordinare la rimozione di manufatti non autorizzati o il ripristino dei luoghi.
3. In occasione di manutenzioni, riparazioni, opere di restauro o comunque modificazioni o miglioramenti eseguiti dal comune, non spetta al concessionario alcun indennizzo o risarcimento del danno per la temporanea impossibilità di utilizzo del bene.

ART. 8 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere contributi a fondo perduto a favore del concessionario.
2. E' facoltà del concessionario di richiedere espressamente contributi straordinari per eventi con ricadute positive sul territorio e la cittadinanza di Castel Gabbiano.
3. L'eventuale erogazione di contributi da parte dell'Amministrazione comunale viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Regolamento, di tempo in tempo vigente, per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini.

ART. 9 – ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

1. Il concessionario dovrà comunicare al Comune concedente gli orari stagionali di apertura al pubblico delle attrezzature sportive.

ART. 10 – CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accesso al centro polifunzionale in qualsiasi momento per scopi ispettivi e/o per interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di verificare il perdurare delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il concessionario dovrà depositare annualmente l'inventario dei beni acquisiti, distinguendo i beni acquistati con risorse proprie, con eventuali contributi erogati dal Comune o da altri enti pubblici, ovvero ottenuti mediante donazioni/sponsorizzazioni, al fine da permettere il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della scelta amministrativa nonché al fine di individuare i beni di proprietà privata funzionali all'esercizio delle attività sociali e sportive ricreative.

ART. 11 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente realizzate, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.
2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.
3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria.
4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti stessi, non potrà essere attribuito alcun addebito all'Amministrazione comunale.
5. Al termine del rapporto contrattuale, l'Amministrazione comunale, previa perizia di stima che tenga conto del valore residuo di ammortamento dei beni mobili, potrà offrire al concessionario uscente una somma per l'acquisto di beni specificamente individuati, ritenuti utili a garantire la continuità nella conduzione del centro direttamente o con eventuali nuovi affidatari.

ART. 12 – REVOCA – RISOLUZIONE - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero di risolverla in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione e nei casi previsti dall'articolo 14, comma 4 e dall'articolo 15, comma 2.
2. Il concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di tre mesi, decorsi almeno due anni dalla data dell'affidamento della concessione.

ART. 13 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento del centro sportivo polifunzionale e degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dagli utilizzatori dell'impianto. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. In caso di manifestazioni eventi, attività o altre iniziative di pubblico interesse organizzate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente convenzione, ogni responsabilità ricade sull'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere nel corso della gestione. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Area Amministrativa del Comune di Castel Gabbiano prima della sottoscrizione della convenzione. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge.

ART. 14 – PENALITA'

1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in ogni ipotesi di violazione della presente convenzione.
2. Gli uffici comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.
3. Qualora il concessionario non adempia alla disposizione impartita dall'amministrazione, oppure nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà irrogata una penale di importo pari a €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, comunque non superiore ad euro 2.000,00.
4. Qualora nel corso rapporto dovesse essere comminata l'applicazione di due penalità, è facoltà dell'amministrazione procedere alla revoca della convenzione alle condizioni di cui all'art. 12.

ART. 15 - NORME ANTIPEDOFILIA

1. Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel d.p.r.313/2002. Tale norma dispone: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che

comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

2. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione della convenzione in essere con l'Amministrazione che comporterà la risoluzione della medesima.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione.
2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.

Luogo e data

Il Sindaco

.....

Il Concessionario

.....